



VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante *"Norme in materia di contabilità e finanza pubblica"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 concernente la *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025"* e in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Conto consuntivo dello Stato per l'anno 2021 e per gli anni precedenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante *"Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2021, registrato in data 20 gennaio 2022 al n. 147, con il quale è stato conferito al dott. Angelo Marano, l'incarico di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 77 del 22 febbraio 2022, con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie per l'anno 2023;

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante *"Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 152/2001, come modificato dall'articolo 1 comma 309 della legge n. 190/2014 e dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che, in ordine al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di

assistenza sociale prevede il prelevamento, a decorrere dal 2015 nella misura dello 0,199%, *“sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall’INPS, dall’INAIL, dall’INPDAP e dall’IPSEMA”* e che prevede che *“salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 152/2001, che ha previsto che *“I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80% di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota”*;

VISTO l'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, che ha previsto che: *“Con riferimento all’anno finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 15 milioni di euro”*;

VISTO l'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha previsto che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui”*;

VISTO l'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, che ha previsto che: *“Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall’articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell’anno 2021 con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge”*;

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, che ha previsto che: *“Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il*



finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro";

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2017, con il quale è stato ripartito il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2013, definitivamente quantificato in € 429.051.092,00;

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 361 del 4 maggio 2022, con il quale è stato ripartito il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2014, definitivamente quantificato in € 375.808.502,00;

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 551 dell'11 ottobre 2022 e il successivo decreto correttivo n. 3 del 3 febbraio 2023, con i quali è stato ripartito il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2015, definitivamente quantificato in € 386.383.395,00;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 96 del 19 maggio 2021, con il quale il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2017 è stato quantificato in € 406.399.011,00;

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 365 dell'8 giugno 2022, come emendato dal Decreto Direttoriale n. 538 del 2 agosto 2022, con il quale il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2018 è stato quantificato in € 416.371.431,03;

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 27 marzo 2023, con il quale il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2019 è stato quantificato in € 423.289.512,10;

RITENUTO necessario, ai fini dell'ottimale programmazione finanziaria e della trasparenza dell'Amministrazione, provvedere annualmente alla quantificazione del fondo patronati di ciascun anno e alla formalizzazione della relativa modalità di calcolo, ai sensi della già richiamata legge n. 152/2001, mediante un apposito decreto ricognitorio;

D E C R E T A

ART. 1

(Definizioni)

Il presente decreto ricognitorio quantifica la consistenza del fondo patronati per ciascun anno, a partire dal 2014.



Per “fondo patronati” si intende il valore complessivo dei fondi destinati a remunerare l’attività del sistema dei Patronati appostato sul capitolo 4331 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per “fondo patronati relativo all’anno t” si intende il valore complessivo dei fondi destinati a remunerare l’attività del sistema dei Patronati nell’anno t che confluiscono nel suddetto capitolo 4331 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le ulteriori risorse destinate al sistema dei Patronati, che non confluiscono nel capitolo 4331, non sono considerate nella quantificazione del fondo patronati.

Il fondo patronati dell’anno t è costituito da una componente principale, da una componente aggiuntiva e da ulteriori componenti eventuali, stanziare da appositi provvedimenti normativi, come rappresentate, a livello ricognitorio, negli articoli seguenti.

ART.2

(Componente principale)

La componente principale del fondo patronati dell’anno t è costituita, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 152/2001, dal 99,9% dello 0,207% (solo anno 2014), ovvero dello 0,199% (dal 2015), delle entrate contributive di INPS e INAIL, come specificate nel suddetto articolo 13, incassate dai due Enti previdenziali nell’anno t e riversate sul capitolo di entrata 3518, piano gestionale 30, del bilancio dello Stato dell’anno t+1, che confluisce poi nel capitolo di spesa 4331 nella tabella 4, relativa al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’anno t+2.

ART.3

(Componente aggiuntiva)

La componente aggiuntiva è costituita dalla somma di cui all’art. 18 del Decreto-legge n. 104/2020, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal fondo relativo all’anno 2020;

ART.4

(Ulteriori componenti)

Le ulteriori componenti, stanziare da appositi provvedimenti normativi, sono costituite:

- per il solo fondo 2014, dalla deduzione di 15 milioni di cui all’art. 1, comma 605, della legge n. 208/2015;
- per il solo fondo 2021, dall’incremento di 15 milioni di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 178/2020;
- per il solo fondo 2021, dall’incremento di 50 milioni di cui all’art. 46, comma 5, del decreto-legge n. 73/2021.



ART.5

(Annualità quantificate provvisoriamente)

Poiché il fondo patronati dell'anno t viene definitivamente accertato solo con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno t+2 del capitolo di spesa 4331, che avviene non prima del mese di luglio dell'anno t+3, nelle more, a inizio dell'anno t+3, si provvede a quantificare provvisoriamente i seguenti fondi:

- **fondo patronati dell'anno t:** 99,9% del bilancio consuntivo dell'anno t+1 sul capitolo di entrata 3518, piano gestionale 30, maggiorato delle componenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto relative a tale anno;
- **fondo patronati dell'anno t+1:** 99,9% delle somme riversate da INPS e INAIL all'entrata di bilancio dello stato nei mesi di gennaio e giugno dell'anno t+2 ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 152/2001, come comunicati dai suddetti Enti previdenziali, maggiorato delle componenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto relative a tale anno;
- **fondo patronati dell'anno t+2:** 99,9% dei (10/8) delle somme riversate da INPS e INAIL all'entrata di bilancio dello stato nel mese di gennaio dell'anno t+3 ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 152/2001, come comunicati dai suddetti enti previdenziali, maggiorato delle componenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto relative a tale anno;

ART.6

(Quantificazione dei fondi 2014-2022 e, per memoria, 2011-2013)

La quantificazione del fondo patronati per gli anni dal 2014 al 2022 è contenuta nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La tabella presenta, per memoria, anche la quantificazione del fondo patronati per gli anni 2011-2013.

Il presente decreto ricognitorio verrà aggiornato annualmente in relazione ai nuovi dati contabili e agli eventuali nuovi provvedimenti normativi.

Roma, 3 aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Marano

TABELLA 1: AMMONTARE FONDO PATRONATI IN CIASCUN ANNO

ANNO	AMMONTARE FONDO PATRONATI					Note
	stanziamento base legato, a contributi pagati a INPS INAIL in quell'anno	componente aggiuntiva	altri stanziamenti confluenti nel FP	Correzione	Fondo patronati	
Per memoria						
2011					426.129.110,02	
2012					404.226.738,05	
2013					429.051.092,00	
Definitivi						
2014	390.808.502,92	-	15.000.000,00	- 0,92	375.808.502,00	art. 1 comma 605 L 208/2015 per anno finanziario 2016.
2015	386.383.394,32			0,68	386.383.395,00	
2016	397.434.594,27				397.434.594,27	
2017	406.399.011,33			- 0,33	406.399.011,00	
2018	416.371.530,93			- 99,90	416.371.431,03	
2019	423.289.512,10				423.289.512,10	
Provvisori						
2020	401.843.870,65	20.000.000,00			421.843.870,65	20 milioni art. 18 DL 104/2020.
2021	430.645.670,68	20.000.000,00	65.000.000,00		515.645.670,68	20 milioni art. 18 DL 104/2020; 15 milioni art. 1 comma 321 L. 178/2020; 50 milioni art. 46 comma 5 DL 73/2021.
2022	446.123.430,00	20.000.000,00			466.123.430,00	20 milioni art. 18 DL 104/2020.

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".